

Tribunale di Roma, 7 maggio 2012. Pres. Di Salvo, Rel. De Palo.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Istanza ex articolo 18 bis, comma 6, l.f. - Dichiarazione del professionista - Esplicita dichiarazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il pagamento dei creditori estranei - Necessità - Attestazione della veridicità dei dati aziendali - Necessità.

La dichiarazione del professionista contenuta nell'istanza di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, volta ad ottenere il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive durante le trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, deve riguardare espressamente la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei alle trattative e non può risolversi in un mero rinvio alle pagine del piano dalle quali è possibile evincere la modalità per il raggiungimento dello scopo. Detta dichiarazione non può, inoltre, prescindere da una contestuale attestazione della veridicità dei dati aziendali (come emergenti dalla documentazione allegata dalla società proponente ai sensi dell'articolo 161, comma 2, legge fallimentare).

omissis

ha emesso il seguente

DECRETO

La società istante ha chiesto che il Tribunale disponga - nella pendenza delle trattative per un accordo di ristrutturazione dei debiti da stipulare con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti ex art. 182 bis l.f. - la tutela cautelare anticipata prevista dal sesto comma di tale articolo (introdotto dall'art. 48, comma 2, D. L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modifiche dalla L. 30.7.2010, n. 122) consistente nel divieto per tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione nelle more del deposito - entro sessanta giorni - di tale accordo.

Deve in proposito osservarsi quanto segue.

Il giudice delegato - con provvedimento del 12/13.4.2012 che qui si richiama - aveva già rilevato alcune carenze documentali rispetto a quanto previsto dalla norma invocata e

disposto le conseguenti integrazioni (da effettuare entro il 19.4.2012).

La ricorrente ha successivamente prodotto - oltre che la visura attestante la prescritta pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese - "la dichiarazione dell'imprenditore avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti".

Si è però limitato ad allegare - con riguardo all'ultima carenza attinente alla relazione del professionista attestatore - una dichiarazione di quest'ultimo ove si afferma che "...l'idoneità della proposta ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali sono in corso trattative, o che anno comunque negato la disponibilità a trattare, è indicata a pagine 9 della relazione, nel paragrafo conclusioni facendo anche riferimento alle pagine 28,31,34 del piano stesso".

Si rileva innanzitutto che la prescritta attestazione - costituente un presupposto documentale ineludibile per l'ammissibilità dell'istanza ex art. 182 bis, sesto comma - deve riguardare "la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative" (o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare).

Né è dato comprendere se l'opposto e generico riferimento del professionista - ai creditori trattativa - sia frutto di un mero errore materiale (peraltro reiterato nella nota depositata il 18.4.2012 dal difensore della società: cfr. pag. 1).

Resta comunque il fatto che il richiamo effettuato dal professionista - alle conclusioni contenute a pagina 9 della relazione anche con riferimento alle pagine 28, 31 e 34 del piano di risanamento allegato - appare del tutto insufficiente posto che non è dato ivi rinvenire in alcun modo la prescritta attestazione di legge.

Tali conclusioni si limitano infatti ad un generico e immotivato rinvio a quelle pagine del piano da cui "evincere le modalità per il raggiungimento dello scopo" (senza alcun riferimento specifico ai creditori - nemmeno

adeguatamente individuabili-estranei alle trattative).

Ciò senza considerare che lo stesso professionista evidenzia contestualmente - contraddicendo tale generico giudizio - gli elementi critici del piano rappresentati dalla "tempistica del realizzo dei crediti" (in particolare quelli verso la regione ed in contenzioso) e dai possibili tagli regionali "alle spese della sanità" ed ai "posti letto".

Manca del resto una contestuale attestazione del professionista - da ritenere implicitamente necessaria - riguardo alla veridicità dei dati aziendali (come emergenti dalla documentazione allegata dalla società proponente ai sensi del richiamato art. 161, 2 comma, l.f.): non si vede infatti come possa essere operata l'asseverazione espressamente richiesta a tutela dei creditori estranei senza un riscontro sostanziale - di natura preventiva - su dati meramente contabili di provenienza unilaterale.

La perdurante carenza della relazione depositata - tale da escludere la sua stessa riconducibilità al modello legale previsto dalla norma in oggetto - induce ad una conseguente pronuncia in limine d'inammissibilità dell'istanza (rendendo così superflua la stessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori interessati).

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del ricorso. Roma, 19.4.2012.

Depositato in cancelleria il 7 maggio 2012